

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA**

in persona dei magistrati:
dr. Giuseppe Iannaccone - Presidente
dr. Nicoletta Orlandi - Consigliere relatore
dr. Carla Ciofani - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione nell'udienza collegiale del 16/11/2021, vertente tra

CORRENTISTA,

- appellante

E

BANCA INCORPORANTE, incorporante di **BANCA INCORPORATA,**

- appellata

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. xxx del Tribunale di Teramo pubblicata il 07/07/2017 in materia di assegni bancari

Conclusioni dell'appellante:

*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. xxx/2017, R.G. n. xxxx, Repert. N. xxxx/2017, pronunciata dall'Ill.mo Tribunale di Teramo, Dott. Marco di Biase, pubblicata in data 07/07/2017, per le ragioni tutte illustrate in narrativa e accogliere le seguenti conclusioni: 1) In rito, disporre la rinnovazione della CTU calligrafica per i motivi sopraesposti; 2) Nel merito e in riforma della sentenza appellata, accertare l'apocriefità delle firme apposte sugli assegni bancari meglio evidenziati, dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente intestato al **CORRENTISTA** pari a complessivi € 11.822/36, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle date dei singoli addebiti all'effettivo soddisfo ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà accertata nel presente giudizio di gravame; 3) Sempre nel merito, condannare altresì la Banca convenuta al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, sotto ogni profilo valutati, subiti e subendi dall'attore quantificati, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., somma di € 10.000/00, ovvero in quella maggiore o minore che verrà determinata dall'Ecc.ma Corte adita, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda di saldo; 4) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.*

Conclusioni dell'appellata:

Si conclude perché l'Ecc.ma Corte esaminati i fatti, le circostanze, gli atti e i documenti esibiti, allegati e prodotti a dimostrazione di quanto in premessa, voglia: a) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. b) Nel merito rigettare l'appello così come formulato perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. xxxx/2017. R.G. n. xxxx/2012, Repert. N. xxxx/2017, pubblicata in data 07/07/2017. c) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. xxxx pubblicata il 07/07/2017 il Tribunale di Teramo rigettava le domande di restituzione di somme e di risarcimento dei danni proposte da **CORRENTISTA** nei confronti di **BANCA INCORPORATA** e, in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art.

96 c.p.c., condannava **CORRENTISTA** al pagamento all'istituto di credito della somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, ed alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.738,00, oltre accessori di legge.

Il Giudice esponeva che con atto di citazione notificato in data 01/09/2012 **CORRENTISTA**, correntista della **BANCA INCORPORATA**, conveniva in giudizio l'istituto di credito per sentire accertare l'apocriefa della firma apparentemente a lui riferibile, apposta su n. 20 assegni bancari emessi nel periodo settembre 2009 – dicembre 2010, che egli assumeva posti all'incasso senza alcuna sua disposizione, e chiedeva la restituzione della somma complessiva di € 11.822,36, pari agli importi indicati negli assegni, e la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, per avere agito in violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., da liquidarsi in € 10.000,00, oltre alla refusione delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la **BANCA INCORPORATA**, contestando le domande attoree e proponendo domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il giudice di primo grado richiamava le conclusioni della consulenza tecnica espletata, che aveva ritenuto autografe le firme del **CORRENTISTA** apposte sui titoli di credito, e rilevava che la banca aveva agito nel rispetto dei propri doveri di diligenza, ai sensi dall'art. 1176, comma 2, c.c.

Il Tribunale di Teramo, infine, riteneva temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la domanda proposta dall'attore, stante la sua totale infondatezza.

Con atto di citazione notificato in data 16/05/2018 **CORRENTISTA** proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di due motivi, articolati in varie censure, e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la **BANCA INCORPORANTE**, nuova denominazione assunta da **BANCA OMISSIS**, che aveva incorporato la **BANCA INCORPORATA**, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.

L'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/11/2021 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.

Con ordinanza in data 18/11/2021 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da **BANCA INCORPORANTE** ai sensi

dell'art. 342 c.p.c., essendo le censure dell'appellante sufficientemente dettagliate.

Con il primo motivo di appello il **CORRENTISTA** deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge, lamentando la parziale valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, che si era basato unicamente sulla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dr. (**omissis**), nonostante le incongruenze di questa già contestate nel corso del giudizio di primo grado.

L'appellante contesta che il giudice non aveva tenuto conto di quanto emerso nel procedimento penale R.G. xxxx/2012, all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Teramo a carico della sua ex convivente, sig.ra (**omissis**), per i reati di falso in scrittura privata, nel corso del quale erano stati esaminati, fra gli altri, anche quindici assegni oggetto del presente giudizio, che il perito del Pubblico Ministero, a differenza del dr. (**omissis**), aveva ritenuto sicuramente apocriefi e riconducibili, piuttosto, alla mano della sig.ra (**omissis**), poi condannata per falso con sentenza pronunciata in data 11/2/2016.

Quanto al merito della causa, il **CORRENTISTA** ribadisce la violazione da parte della banca della *exacta diligentia* di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deducendo che le firme apposte sugli assegni apparivano *ictu oculi* difformi rispetto allo *specimen* depositato presso la filiale della banca appellata, come rilevato dallo stesso dr. (**omissis**).

Contesta inoltre la prassi attuata dall'istituto di credito, descritta dal direttore della filiale di **omissis** della **BANCA INCORPORATA**, dott. (**omissis**), sentito in qualità di testimone, il quale riferì che quando la sig.ra (**omissis**) poneva all'incasso assegni bancari recanti la firma del **CORRENTISTA** di importo superiore a 3.000,00/3.500,00 Euro egli provvedeva a contattare telefonicamente l'odierno appellante e questi autorizzava la negoziazione, mentre non applicava la stessa procedura per gli assegni

di importo inferiore, quali quelli oggetto di causa (emessi per importi varianti da 2.030,00 a 100,00 Euro).

Il motivo di gravame deve essere integralmente rigettato.

Va preliminarmente rilevato che nel caso di pagamento da parte della banca di un assegno con sottoscrizione apocrifia, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non già a fronte della mera alterazione del titolo, bensì solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "*ictu oculi*", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (vedi, *ex plurimis*, Cass. n. 17951 del 2021; Cass. n. 16178 del 2018).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la dedotta falsità delle firme apposte sugli assegni oggetto di causa non era visibilmente rilevabile dal confronto con la sottoscrizione depositata dal cliente al momento dell'apertura del conto corrente, cosiddetto "*specimen*", che presentava anch'essa, al pari delle firme apposte sui titoli contestati, tremolii ed incertezze del tratto, peraltro compatibili sia con l'età del **CORRENTISTA**, nato nel 1947, sia con le sue condizioni psichiche, avendo egli ammesso in sede di interrogatorio formale di avere fatto all'epoca costante uso di sonniferi, somministratigli, a suo dire, a sua insaputa dalla sig.ra (**omissis**), sua convivente per circa quarant'anni. Ne consegue il rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di strumento non indispensabile ai fini della decisione.

Priva di fondamento è poi la pretesa dell'appellante secondo il quale la banca avrebbe dovuto informarlo ogni qualvolta la sig.ra (**omissis**) si presentava ad incassare un assegno recante la firma dell'esponente, atteso che la richiesta da parte dell'istituto trattario di autorizzazione verbale dell'emittente per la negoziazione del titolo non rientra fra i doveri di diligenza richiesti all'operatore bancario e contrasta con la norme di circolazione degli assegni.

Sul punto va poi notato che dalle dichiarazioni rese dal teste (**omissis**) risulta che il **CORRENTISTA**, tutte le volte nelle quali venne contattato dalla banca, autorizzò la negoziazione da parte della sig.ra (**omissis**) di assegni bancari a sua firma, in tal modo confermando all'istituto di credito che quest'ultima agiva nell'interesse del convivente e con il suo consenso, tenuto anche conto che il **CORRENTISTA**, come da lui ammesso in sede di interrogatorio formale e confermato dalla teste (**omissis**), sorella dell'appellante, usciva raramente di casa a causa delle sue condizioni di salute, e che nessuna contestazione in ordine alla genuinità dei titoli negoziati dalla sig.ra (**omissis**) venne sollevata dall'odierno appellante sino all'anno 2011, quando si ruppe il rapporto di convivenza.

Deve poi aggiungersi che dall'esito del giudizio penale a carico della predetta sig.ra **OMISSIS** non si ricava affatto la prova della fondatezza delle doglianze del **CORRENTISTA** nei confronti della banca. Con riferimento a tale giudizio, deve in primo luogo ritenersi ammissibile la produzione da parte dell'appellante della sentenza penale di condanna della sig.ra (**omissis**), pronunciata il giorno 11/2/2016, le cui motivazioni vennero depositate il giorno 11/4/2016, atteso che il sig. **CORRENTISTA** chiese in primo grado di essere autorizzato a depositare la predetta pronuncia nella prima udienza utile del 16/2/2016.

Fermo restando che tale sentenza non fa stato nel presente giudizio penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., e che la prova dell'apocrifia del titolo di credito, come sopra rilevato, non è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria dell'istituto trattario per la negoziazione di esso, va osservato che la sig.ra (**omissis**) venne citata a giudizio e successivamente condannata per la contraffazione unicamente dei quattro assegni bancari oggetto del presente giudizio, rispetto ai venti che erano stati oggetto del sequestro disposto dal Pubblico Ministero, sicché per gli altri sedici non si ritenne raggiunta nel corso delle indagini la prova della falsificazione e non venne nemmeno elevata l'imputazione.

Ne consegue che tali assegni devono essere ritenuti autografi, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. (**omissis**).

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione di legge della sentenza impugnata in ordine all'accoglimento della domanda proposta dalla banca convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

L'appellante deduce l'assenza dell'elemento soggettivo della condotta contestata, avendo fondato il proprio convincimento di sentir accogliere le proprie pretese sull'esito favorevole del giudizio penale svoltosi a carico della sua convivente.

Anche tale motivo è infondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 96 c.p.c. per avere l'attore agito consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese o comunque senza l'uso della normale prudenza nel vaglio delle sue ragioni.

Come sopra detto, la sig.ra (**omissis**) venne condannata per la contraffazione unicamente di quattro dei venti assegni oggetto del presente giudizio, mentre per gli altri sedici non venne neppure citata a giudizio, essendo evidentemente apparsa infondata anche in sede penale l'accusa di falsificazione sollevata dal **CORRENTISTA**.

La circostanza che quest'ultimo abbia agito nei confronti dell'istituto trattario per ottenerne la condanna alla restituzione di somme ed al risarcimento dei danni in relazione anche a titoli di credito da lui validamente sottoscritti integra gli estremi della malafede. Ove poi si volesse ritenere che, a causa delle sue precarie condizioni psichiche, il **CORRENTISTA** non fosse in grado di ricordare quali assegni tra quelli posti all'incasso dalla sig.ra(**omissis**) fossero stati da lui effettivamente sottoscritti e quali fossero stati contraffatti dalla sua ex convivente, e che quindi la presente azione nei confronti della banca non sia frutto di dolo, va tuttavia osservato che l'indistinguibilità dei due gruppi di titoli da parte dello stesso emittente avrebbe dovuto indurre il **CORRENTISTA** ad un atteggiamento di prudenza ed è rivelatrice di colpa grave ed abuso dello strumento processuale nell'aver comunque tentato di riversare sulla banca convenuta gli effetti del depauperamento patrimoniale subito ad opera della sua ex compagna.

Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, giacché la circostanza che l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ammissione alla quale appare peraltro aver rinunciato, avendo chiesto la condanna della controparte a rifondergli le spese di lite) non vale ad addossare all'erario, ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, anche le spese che la parte ammessa al beneficio sia condannata a pagare alla controparte vittoriosa (vedi Cass. n. 8388 del 2017, Cass. n. 10053 del 2012).

Tali spese si liquidano in base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, esclusi compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.

Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore di **BANCA INCORPORANTE**, che liquida in € 6.615,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
- 3) dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 01/03/2022.

Il Consigliere rel.

Dr. Nicoletta Orlandi dr.

Il Presidente

Giuseppe Iannaccone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*